

REGOLAMENTO NAZIONALE

Approvato dal CN del 18-19/12/2015

- **TITOLO I – IDENTITA' ASSOCIATIVA E PRINCIPI PROGRAMMATICI**
 - Capo 1 - Denominazione segni distintivi strumenti informativi

- **TITOLO II – IL/LA SOCIO/SOCIA**
 - Capo 1 - Associazione e affiliazione
 - Capo 2 - Perdita della qualifica di socio/socia

- **TITOLO III – LIVELLI ORGANI E FUNZIONI**
 - Capo 1 - I livelli dell'Associazione
 - Capo 2 - La Conferenza dei Regionali
 - Capo 3 - I Regolamenti
 - Capo 4 - Il Congresso
 - Capo 5 - Norme per le elezioni e votazioni
 - Capo 6 - Il Consiglio
 - Capo 7 - Il/la Presidente
 - Capo 8 - La Direzione
 - Capo 9 - Dimissioni - Sostituzioni e integrazione
 - Capo 10 - Il/la Responsabile Organizzazione
 - Capo 11 - Il Collegio dei Revisori Contabili
 - Capo 12 - Il/la Procuratore/Procuratrice Sociale
 - Capo 13 - Il Collegio dei Garanti e il Collegio dei Garanti di 2° grado

- **TITOLO IV – STRUTTURE DI ATTIVITA' E FORMAZIONE**
 - Capo 1 - Le Strutture di Attività
 - Capo 2 - La Formazione

- **TITOLO V – COMMISSARIAMENTO**
 - Capo 1 - Il Commissariamento

- **TITOLO VI – PATRIMONIO - RISORSE FINANZIARIE - TRASPARENZA**
 - Capo 1 - Poteri di amministrazione e funzionamento
 - Capo 2 - Esercizio sociale e bilancio
 - Capo 3 - Il Regolamento Amministrativo Gestionale
 - Capo 4 - Il/la Responsabile Gestione Amministrativa
 - Capo 5 - Trasparenza e pubblicità degli atti

- **TITOLO VII – REVOCA QUALIFICA COMITATO – FUSIONE – NUOVI COMITATI**
 - Capo 1 - Revoca qualifica Comitato – Fusione – Nuovi Comitati

- **TITOLO VIII – INCOMPATIBILITA' E INELEGGIBILITÀ**
 - Capo 1 - Incompatibilità e ineleggibilità

- **TITOLO IX – NORME TRANSITORIE**
 - Capo 1 - Norme transitorie

TITOLO I – IDENTITA' ASSOCIATIVA E PRINCIPI PROGRAMMATICI

Capo 1 - Denominazione segni distintivi strumenti informativi

ARTICOLO 1 – MARCHIO DENOMINAZIONE E STRUMENTI INFORMATIVI

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto UISP, l'utilizzo del marchio e della denominazione sono di esclusiva titolarità dell'UISP; potranno quindi essere utilizzati esclusivamente dai propri livelli: nazionale, regionali e territoriali, ciascuno per le proprie competenze.
2. Il Consiglio Nazionale approva il Regolamento di Comunicazione e di Identità visiva UISP necessario a disciplinare le caratteristiche e i colori dei marchi UISP, le modalità tecniche di riproduzione e stampa, la combinazione con altri marchi, le norme di utilizzo e quelle di registrazione delle testate istituzionali, dei periodici di stampa, degli account istituzionali sul web (siti e social network).
3. I soci collettivi affiliati, se autorizzati dai Comitati Territoriali competenti, possono utilizzare esclusivamente per contraddistinguere la propria attività associativa nell'ambito dell'UISP, i marchi e la denominazione accompagnandoli obbligatoriamente con la dicitura "AFFILIATO" che va aggiunta nella parte superiore del logo. La mancata affiliazione provoca l'immediata decadenza dell'eventuale autorizzazione a utilizzare i marchi e la denominazione.
4. Il marchio ufficiale dell'UISP e tutti i marchi utilizzati dall'UISP possono essere approvati/modificati su decisione del Consiglio Nazionale.
5. Le testate dei periodici stampa che utilizzano il marchio o la denominazione UISP e le testate istituzionali dei periodici di stampa o che siano riconducibili per consuetudine a rappresentare all'esterno l'informazione ufficiale dell'UISP, devono essere registrate a nome dell'UISP ai vari livelli; stesso dicasi per la registrazione dei siti internet che devono, inoltre, essere integrati con il sito nazionale in modo da permettere una lettura agevole e una più precisa comunicazione dell'Associazione. Altresì va fatto per la presenza istituzionale Uisp nei social network, la cui riconoscibilità è data dall'utilizzo della denominazione e del marchio associativi.
6. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3.2 dello Statuto ogni ulteriore o differente utilizzazione della denominazione o del marchio/marchi dovrà essere espressamente autorizzata dalla Direzione Nazionale. Nei casi in cui soggetti terzi abbiano la necessità di citare la partnership UISP, di norma, devono utilizzare la dizione "in collaborazione con" e chiedere l'autorizzazione al rispettivo livello di riferimento territoriale, regionale e nazionale. Il logo dovrà essere accompagnato dalla indicazione del relativo livello.

TITOLO II – IL/LA SOCIO/SOCIA

Capo 1 - Associazione e affiliazione

ARTICOLO 2 – TESSERAMENTO

1. Le persone fisiche che, condividendone i principi e le finalità espresse nello Statuto, intendano associarsi all'UISP, lo fanno attraverso il tesseramento.
2. A tal fine dovranno farne richiesta al Comitato Territoriale competente per residenza o attività prevalente, oppure tramite i soci collettivi affiliati all'UISP. Il Comitato Territoriale provvederà a rilasciare, al/alla socio/socia individuale o al socio collettivo la tessera annuale previo pagamento della quota associativa e consegna della certificazione medica se prevista.
3. E' esclusa l'adesione temporanea sotto qualsiasi forma. E' esclusa la doppia tessera UISP, i/le soci/socie che intendano svolgere più attività nell'ambito dell'UISP dovranno richiedere il rilascio della scheda di attività per ciascuna delle attività che intenderanno svolgere e provvedere alla consegna della certificazione medica se prevista.
4. Il rinnovo del tesseramento dovrà avvenire annualmente con le medesime modalità.
5. La certificazione medica prevista dalle norme di legge va richiesta e conservata a cura del socio collettivo. In caso di socio individuale la certificazione medica va richiesta e conservata a cura del Comitato Territoriale competente.

ARTICOLO 3 – AFFILIAZIONE

1. I soggetti collettivi, individuati ai sensi di quanto previsto dallo Statuto UISP vigente, che intendono associarsi per la prima volta dovranno presentare richiesta scritta su apposito modulo esclusivamente al Comitato competente per territorio, intendendosi come tale quello dove il soggetto collettivo ha fissato la propria sede legale.
2. Alla domanda di affiliazione dovrà essere allegata la copia:
 - a) dell'atto costitutivo e dello Statuto vigente che dovrà essere ispirato a principi di democrazia e non contenere principi e finalità in contrasto con lo Statuto dell'UISP ed essere in regola con le norme di legge in vigore;
 - b) del Verbale di elezione degli organi dirigenti e del/della legale rappresentante;

- c) del documento d'identità del/della legale rappresentante;
 - d) della richiesta di tesseramento dei/delle componenti del Consiglio Direttivo, e dei/delle propri/e associati/associate;
3. I Soci collettivi costituiti sotto forma di Associazione o Società Sportiva Dilettantistica si iscrivono/rinnovano al Registro Nazionale A.S.D./S.S.D. esclusivamente per il tramite del Comitato competente per territorio, presentando l'apposita modulistica approvata dal Consiglio Nazionale.
 4. La Direzione Territoriale o i suoi componenti disgiuntamente, se delegati dal Consiglio Territoriale, deciderà sulle domande di nuove affiliazioni presentate dai soggetti collettivi e di nuovi tesseramenti presentate da persone fisiche.
 5. L'accettazione della richiesta, previo pagamento della quota associativa, dà diritto al socio collettivo di ottenere una dichiarazione dell'UISP Nazionale comprovante l'avvenuta affiliazione.
 6. I Soci collettivi provvedono annualmente al rinnovo dell'affiliazione mediante presentazione dell'apposita modulistica e versamento della quota associativa.
 7. I Soci collettivi, sono tenuti a comunicare tempestivamente al Comitato competente per territorio, ogni variazione del proprio Statuto o delle proprie cariche sociali o della forma giuridica; fino a tale momento dette modifiche non avranno effetto nei confronti di nessun livello dell'UISP e del Registro Nazionale Asd/Ssd.
 8. Il Comitato, qualora ritenga che non sussistano i requisiti per l'accoglimento della richiesta di nuova affiliazione, potrà, con deliberazione motivata del Consiglio Territoriale, non accettare tale domanda. In tal caso dovrà darne comunicazione oltre che all'aspirante socio collettivo anche all'Uisp Nazionale.
 9. Avverso la deliberazione che ha respinto la richiesta di affiliazione potrà essere proposto ricorso al Collegio dei Garanti, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della decisione.

ARTICOLO 4 – COMPETENZA TERRITORIALE

1. Un soggetto collettivo regolarmente affiliato presso il Comitato Territoriale competente con riferimento alla sua sede legale ai sensi di quanto previsto al precedente art. 3.1, può aprire proprie sedi sportive e svolgere attività in un Comitato diverso da quello di affiliazione subordinatamente a un accordo scritto fra i Comitati interessati.
2. Tale accordo deve contenere le motivazioni di ordine organizzativo e/o tecnico che determinano l'eccezione e il parere favorevole dei Comitati Regionali in caso di soggetti collettivi appartenenti a comitati territoriali di regioni diverse.
3. In caso di mancato accordo, il soggetto collettivo interessato potrà rivolgersi per il tramite di uno dei due Comitati alla Direzione Regionale per i Comitati della medesima regione e alla Direzione Nazionale per i Comitati appartenenti a Regioni diverse, per far dichiarare la sussistenza delle motivazioni di ordine organizzativo e/o tecnico che rendono opportuna o necessaria l'eccezione. In caso di mancato accordo o di non autorizzazione della Direzione competente il socio collettivo non potrà aprire sedi sportive nel comitato diverso da quello territorialmente competente per la propria sede legale.
4. In caso di apertura di sede sportiva di un socio collettivo in comitato diverso da quello di appartenenza, sarà quello della sede sportiva il comitato UISP competente al rilascio delle tessere della sede sportiva, presso tale Comitato saranno esercitati i diritti derivanti dal vincolo associativo.

ARTICOLO 5 – ADESIONE DI SOGGETTI COLLETTIVI DI 2° GRADO/LIVELLO

1. Non è consentita l'adesione di soggetti collettivi di 2° grado/livello.
2. L'attività sportiva e formativa si svolge a tutti i livelli sotto l'esclusiva titolarità organizzativa dell'UISP.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI TESSERAMENTO

1. Il Consiglio Nazionale approva annualmente le norme e le procedure di tesseramento, la tipologia delle tessere e delle affiliazioni, i servizi ai/alle soci/socie contenuti nel tesseramento ed i relativi costi.
2. E' compito del Consiglio Nazionale, all'atto dell'approvazione delle norme di tesseramento, su proposta delle Strutture di Attività Nazionali stabilire le tipologie di cartellini tecnici / licenze di attività, le procedure di rilascio e i relativi costi.
3. Il Consiglio Regionale approva annualmente, di norma, entro i trenta giorni successivi all'approvazione nazionale le modalità di tesseramento e le relative quote di competenza regionale nell'ambito dei deliberati nazionali.
4. Il Consiglio Territoriale approva annualmente, di norma, entro i trenta giorni successivi all'approvazione regionale i relativi costi di tesseramento nell'ambito dei deliberati nazionali.
5. Le tipologie di tessere, affiliazioni e integrative sono unicamente quelle stabilite a livello nazionale. Eventuali servizi integrativi aggiuntivi di quelli stabiliti a livello nazionale non possono essere resi obbligatori per gli associati/associate.
6. I Comitati Territoriali e Regionali Uisp, una volta approvati rispettivamente i costi di tesseramento e le quote di competenza regionale, dovranno darne comunicazione entro 15 giorni (comunque prima dell'inizio dell'anno sociale)

al livello Regionale e al Nazionale.

7. I dati dei/delle soci/socie Uisp collettivi e persone fisiche, sono informatizzati attraverso il software nazionale di tesseramento, al quale oltre all'Uisp Nazionale hanno accesso i Comitati Territoriali e Regionali ciascuno per le proprie competenze.

ARTICOLO 7 – PARTECIPAZIONE DEI SOCI ALLA VITA ASSOCIATIVA.

1. La UISP promuove la partecipazione dei propri soci alla vita associativa a tutti i livelli favorendo la massima collaborazione con i soci collettivi e valorizzando il volontariato, anche attraverso la sua misurazione quali-quantitativa, come elementi fondanti l'associazionismo di promozione sociale, in particolare:
 - a) nei percorsi elettivi, secondo le modalità indicate dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale;
 - b) nell'analisi del contesto sociale, dell'impatto sociale delle attività realizzate e nella individuazione dei bisogni;
 - c) nella partecipazione, ideazione, progettazione e realizzazione delle attività associative, nel confronto sulle modalità di realizzazione delle stesse e sulla comunicazione degli scopi e finalità associative;
 - d) nella consultazione relativa alle nomine dei componenti e dei responsabili delle Strutture di attività, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto.

Capo 2 - Perdita della qualifica di socio/socia

ARTICOLO 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO/A E DECADENZA INCARICHI UISP

1. La qualifica di socio/socia persona fisica o collettivo si perde nei casi previsti dall'art. 6 dello Statuto.
2. Premesso che la tessera sociale ha validità dal 1° settembre al 31 agosto e fermo restando le norme assicurative, il mancato versamento della quota di rinnovo del tesseramento o dell'affiliazione entro il 31 dicembre di ciascun anno comporta la perdita della qualifica di associato/a e la conseguente decadenza dagli incarichi elettivi o di nomina UISP a tutti i livelli; attraverso il Software Nazionale di tesseramento viene stilato annualmente l'elenco dei/delle soci/e non in regola per la successiva delibera di decadenza per morosità da parte della Direzione Territoriale competente. Il Comitato, entro il mese di novembre può inviare un sollecito, anche collettivo, riguardo il versamento della quota associativa annuale.
3. Chi perde la qualifica di socio/socia, per qualsiasi motivo, non ha diritti sul patrimonio sociale.

ARTICOLO 9 – ESCLUSIONE

1. L'esclusione del/della socio/socia individuale o collettivo, sulla base di quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto, è deliberata dal Collegio dei Garanti, entro sessanta giorni su deferimento di un/una socio/a, del Procuratore Sociale o della Direzione Territoriale che ha rilasciato la tessera o l'affiliazione.
In caso d'inerzia della Direzione Territoriale, il deferimento potrà essere adottato dalla Direzione dei livelli superiori. Nel caso in cui il/la socio/socia oggetto dell'eventuale provvedimento ricopra incarichi di livello Nazionale o Regionale il deferimento potrà essere adottato direttamente dalla Direzione dei livelli superiori.
2. La richiesta di esclusione deve essere corredata, a pena di nullità, da documentazione pertinente e idonea a sostanziare la richiesta di esclusione stessa.
3. In ogni caso il/la socio/socia del quale è proposta l'esclusione deve poter essere messo nelle condizioni di esporre le proprie ragioni prima dell'adozione della delibera.
4. La delibera di esclusione deve essere adeguatamente motivata. Il/la socio/socia escluso potrà presentare nuova richiesta di tesseramento, solo se e in quanto saranno venuti meno i motivi che hanno causato l'esclusione, e a seguito decisione della Direzione Nazionale.
5. La delibera del Collegio dei Garanti deve essere comunicata agli/alle interessati/interessate, al Comitato Territoriale di riferimento e all'UISP Nazionale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (Pec).
6. Avverso la delibera gli interessati possono proporre appello al Collegio dei Garanti di 2° grado entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione stessa.
7. Premesso che l'UISP si conforma alle Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI e che ai sensi dell'art. 1.3 dello Statuto è contro la pratica del doping, in caso di provvedimenti di squalifica/inibizione assunti dal Tribunale Nazionale Antidoping Coni nei confronti di soci/socie UISP il deferimento sarà adottato dalla Direzione Nazionale.

ARTICOLO 10 – SOSPENSIONE

1. La sospensione è la disposizione con cui la Direzione territorialmente competente o, nell'inerzia di questa, la Direzione dei livelli superiori, delibera di sospendere l'efficacia del tesseramento o dell'affiliazione all'UISP in attesa del giudizio del Collegio dei Garanti, o dell'Autorità Giudiziaria in presenza di circostanze che renderebbero possibile

- l'esclusione e qualora l'inerzia renda probabile un aggravarsi delle conseguenze.
2. Nel caso in cui il/la socio/socia oggetto dell'eventuale sospensione ricopra incarichi Nazionali il provvedimento potrà essere adottato direttamente dalla Direzione Nazionale.
 3. Il provvedimento di sospensione non potrà superare i novanta giorni e potrà essere reiterato in presenza del perdurare delle motivazioni.
 4. In ogni caso il provvedimento ha carattere cautelare e perde efficacia qualora non sia ratificato dal Collegio dei Garanti competente entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione all'interessato/a che dovrà avvenire all'atto della sospensione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata (Pec). L'eventuale revoca del provvedimento di sospensione non darà titolo, al soggetto che l'ha subito, a ricevere alcun risarcimento, per qualsivoglia titolo o ragione, per la mancata attività svolta nel periodo di sospensione.
 5. I provvedimenti di sospensione/inibizione assunti dal Tribunale Nazionale Antidoping Coni nei confronti dei/delle soci/e UISP danno luogo direttamente all'immediata sospensione del tesseramento UISP. Il/la Responsabile Nazionale Organizzazione provvede a darne comunicazione ai/alle soci/socie interessati/e e al Comitato Territoriale di riferimento.
 6. Il/la socio/socia (persona fisica o socio collettivo) nel periodo della sospensione non può svolgere ad alcun titolo, alcuna attività all'interno dell'UISP a nessun livello.
 7. Il/la Presidente, qualora venga a conoscenza – anche su segnalazione dei settori di attività - di fatti e/o circostanze che potrebbero avere come conseguenza l'esclusione e/o la sospensione del/della socio/socia, deve convocare senza indugio la Direzione per le deliberazioni conseguenti, restando responsabile delle eventuali conseguenze del suo ritardo.

TITOLO III – LIVELLI ORGANI E FUNZIONI

Capo 1 - I livelli dell'Associazione

ARTICOLO 11 – DEFINIZIONE COMITATI

1. I livelli associativi Regionale e Territoriale si definiscono Comitati.
2. Possono essere riconosciuti come Comitati Regionali le articolazioni con:
 - a) un rapporto minimo di 1 (uno) tesserato/tesserata ogni 300 (trecento) abitanti;
 - b) un numero minimo di Comitati Territoriali aventi sede in un numero di province pari al 50% arrotondato per eccesso del numero delle province di cui all'allegato "A";
 - c) attività organizzata, risultante dalla specifica piattaforma, in almeno n. 5 discipline sportive.
3. Possono essere riconosciuti come Comitati Territoriali le articolazioni con:
 - a) un numero minimo di associati/associate pari a 2.000;
 - b) un numero minimo di soci collettivi affiliati pari a 25;
 - c) attività organizzata, risultante dalla specifica piattaforma, in almeno n. 3 discipline sportive.
4. Le decisioni riguardo il conferimento del riconoscimento della qualifica di Comitato Territoriale e Regionale, così come le decisioni relative alla revoca di detto riconoscimento, sono di competenza del Consiglio Nazionale su proposta della Direzione Nazionale. Per il Comitato Territoriale sentito il parere del Comitato Regionale competente.
5. Il Consiglio Nazionale, inoltre, può costituire Comitati Territoriali, sub-provinciali o interprovinciali e Comitati Regionali interregionali qualora esigenze organizzative o legate a norme Coni lo richiedano (Allegato A).
6. Il Consiglio Nazionale nel caso non si raggiungessero i parametri indicati nei precedenti punti 2 e 3, fatto salvo quanto indicato al punto 5 su proposta della Direzione Nazionale potrà procedere:
 - a) a livello Regionale potrà procedere all'accorpamento con uno dei Comitati Regionali limitrofi o alla nomina di un Referente con il compito di espletare le funzioni previste dall'art. 8.1 lettera "b" dello Statuto
 - b) a livello Territoriale sentito il parere del Comitato Regionale competente, con la liquidazione, fusione o dando indicazione circa la creazione di Delegazioni, che diverranno parte integrante di uno dei Comitato Territoriali limitrofi.

Capo 2 - La Conferenza dei Presidenti Regionali

ARTICOLO 12 - CONFERENZA DEI/DELLE PRESIDENTI REGIONALI

1. La Conferenza dei/delle Presidenti Regionali è convocata dal/dalla Coordinatore/Coordinatrice, nominato/a dal Consiglio Nazionale su proposta del/della Presidente sentiti/e i/le Presidenti Regionali, ed ha il compito di formulare pareri ed esprimere proposte circa:
 - a) il programma dell'Associazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale

- b) lo stato di attuazione del programma approvato dal Consiglio Nazionale;
- c) le forme di decentramento della direzione politica alle sedi territoriali;
- d) la gestione dei servizi e delle risorse finanziarie;
- e) i tempi e le modalità della comunicazione tra le diverse strutture nazionali e quelle territoriali nonché tra i territoriali, anche attraverso l'utilizzazione degli strumenti informativi nazionali;
- f) ogni altra materia che il/la Presidente ritenga di sottoporre.

Capo 3 - I Regolamenti

ARTICOLO 13 – I REGOLAMENTI

1. Il Consiglio Nazionale al fine di dare piena attuazione e disciplinare le previsioni statutarie e regolamentari approva:
 - a) Il Regolamento di comunicazione e di identità visiva UISP;
 - b) Il Regolamento Formazione UISP;
 - c) Il Regolamento Amministrativo Gestionale UISP.
2. I livelli associativi Regionali e Territoriali possono dotarsi di propri Regolamenti organizzativi compatibili con i vincoli previsti dallo Statuto, dal Regolamento Nazionale, dal Codice Etico, dal Regolamento di comunicazione e identità visiva, dal Regolamento Formazione, dal Regolamento Amministrativo Gestionale, dai Regolamenti tecnici delle Strutture di Attività. L'entrata in vigore di detti Regolamenti è subordinata al parere positivo del Collegio dei Garanti di 2° grado.

Capo 4 - Il Congresso

ARTICOLO 14 - IL CONGRESSO

1. Il Congresso è convocato dal Consiglio Nazionale e si svolge ordinariamente ogni quattro anni entro il 31 marzo. Vi partecipano i/le delegati/delegate degli/delle associati/associate secondo quanto previsto dall'art 12 dello Statuto.
2. I Congressi di livello inferiore devono necessariamente svolgersi prima di quelli di livello superiore.
3. Il Congresso ha i compiti e le funzioni previste dallo Statuto.
4. Nel corso del quadriennio il Consiglio Nazionale può convocare il Congresso Straordinario per procedere a rinnovi e integrazioni degli Organi Statutari e per le modifiche statutarie secondo quanto stabilito dagli artt.li 12.4 e 13.9 dello Statuto. Partecipano delegati secondo quanto previsto dall'art. 12.15 dello Statuto.
5. Il Congresso Straordinario inoltre, può essere richiesto per iscritto dalla maggioranza dei due terzi del Consiglio Nazionale. Il documento, unitamente alle firme dei richiedenti è inviato al/alla Presidente dell'Associazione il/la quale convoca entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta la Direzione Nazionale per l'indizione del Consiglio Nazionale da svolgersi entro 30 giorni, per deliberare la convocazione del Congresso Straordinario anticipato. Tale Congresso straordinario si svolge secondo le norme e modalità dettate dallo Statuto e dal presente Regolamento per lo svolgimento del Congresso ordinario, fatto salvo quanto previsto all'art. 27 dello Statuto.

ARTICOLO 15 – PARTECIPAZIONE

1. Tutti/e gli/le associati/e hanno diritto di voto secondo il principio del voto singolo e nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto. Il/la socio/socia minorenni viene convocato/a all'Assemblea dei/delle soci/socie Uisp del socio collettivo o all'Assemblea dei/delle soci/socie individuali e partecipa con diritto di voto al raggiungimento del 16° anno di età con esclusivo riferimento all'elezione dei/delle delegati/delegate al congresso territoriale.
2. Possono essere delegati/delegate ai Congressi le persone fisiche maggiorenni in regola con il tesseramento dell'anno sociale in cui si svolge il Congresso alla data di convocazione del congresso territoriale.
3. Partecipa di diritto al Congresso il/la Presidente del rispettivo livello.
4. L'elezione dei/delle delegati/delegate per il congresso nazionale avviene nei congressi regionali, per quello regionale nei congressi territoriali, per quello territoriale all'interno degli associati collettivi e nell'assemblea degli/delle associati/associate individuali non appartenenti ad associati collettivi.
5. I Congressi territoriali e regionali eleggono delegati/delegate effettivi/e e, inoltre, un numero di delegati/delegate supplenti dal 30% al 50% del numero dei delegati/delegate effettivi.
6. In caso d'indisponibilità, manifestata per iscritto alla Commissione Verifica Poteri, a partecipare da parte di un/una delegato/delegata al congresso, subentra il primo dei/delle delegati/delegate supplenti che abbia ottenuto il maggior numero di suffragi e in subordine secondo l'ordine di lista.
7. I/le delegati/delegate ai congressi nazionale e regionale mantengono la carica per l'intero quadriennio.
8. I/le delegati/delegate che manifestano per iscritto la loro indisponibilità perdono la carica.

ARTICOLO 16 - CONGRESSO NAZIONALE

1. Il numero dei/delle delegati/delegate è definito, con delibera del Consiglio Nazionale, secondo i criteri previsti dall'art. 12.1 dello Statuto, su base proporzionale, con riferimento al tesseramento nominativo informatizzato dell'anno sociale precedente.
2. Nella individuazione dei/delle delegati/delegate dovrà essere perseguita una rappresentanza paritaria di genere. La delibera di elezione dei/delle delegati/delegate nel caso non si raggiunga la rappresentanza paritaria di genere deve contenere le adeguate motivazioni.

ARTICOLO 17 - CONGRESSI REGIONALI

1. I Congressi Regionali si svolgono al termine dei Congressi Territoriali.
2. Il numero dei/delle delegati/delegate è definito, con delibera del Consiglio Regionale, secondo i criteri previsti dall'art.12.1 dello Statuto, su base proporzionale, con riferimento al tesseramento nominativo informatizzato dell'anno sociale precedente.
3. Nel caso si tratti di congressi costitutivi di Comitati Regionali Territoriali, essi sono convocati dalla Direzione Nazionale in accordo (nel caso di Comitati Regionali) con i Comitati Territoriali interessati.
4. Nella individuazione dei/delle delegati/delegate dovrà essere perseguita una rappresentanza paritaria di genere. La delibera di elezione dei/delle delegati/delegate nel caso non si raggiunga la rappresentanza paritaria di genere deve contenere le adeguate motivazioni.
5. Dove non esiste il Comitato Regionale o non sia possibile svolgere il Congresso Regionale, i/le delegati/delegate al Congresso Nazionale saranno eletti/e dai Congressi Territoriali.

ARTICOLO 18 - CONGRESSI TERRITORIALI

1. Il numero dei/delle delegati/delegate è definito, con delibera del Consiglio Territoriale, secondo i criteri previsti dall'art. 12.1 dello Statuto, su base proporzionale, con riferimento al tesseramento nominativo informatizzato dell'anno sociale precedente.
2. I/le delegati/delegate al congresso territoriale sono eletti/e dall'assemblea dei singoli soci collettivi, alla quale partecipano i/le soli/e tesserati/e UISP che hanno compiuto il 16° anno d'età, e dall'assemblea dei/delle soci/socie individuali. I Comitati Territoriali che abbiano un numero di soci collettivi affiliati superiore a 300 possono convocare con le stesse modalità e norme dei congressi territoriali, più assemblee di soci collettivi per eleggere i delegati al Congresso Territoriale.
3. E' obbligatoria la convocazione dell'assemblea dei/delle soci/socie individuali le cui modalità di svolgimento saranno fissate al momento della convocazione del congresso territoriale.
4. I/le singoli/e soci/socie, che hanno espresso il proprio voto all'interno delle assemblee indette dai singoli soci collettivi, non hanno diritto al voto nell'assemblea riservata ai/alle soci/socie individuali.
5. L'Assemblea dei/delle soci/socie individuali e ognuna di quelle dei soci collettivi eleggono delegati/e secondo i criteri previsti dall'art.12.1 lettera b dello Statuto.
6. Nella individuazione dei/delle delegati/delegate dovrà essere perseguita una rappresentanza paritaria di genere. La delibera di elezione dei/delle delegati/delegate nel caso non si raggiunga la rappresentanza paritaria di genere deve contenere le adeguate motivazioni.
7. Ogni socio collettivo ha diritto ad almeno un delegato. I soci collettivi che hanno un numero di tesserati superiore al parametro stabilito previsto dall'art.12 punto 1 lettera b dello Statuto avranno diritto a un numero di delegati/e aggiuntivi/e proporzionale al numero di tesserati/e.

ARTICOLO 19 - CONVOCAZIONE DEI CONGRESSI

1. Il Congresso a tutti i livelli è convocato dal/dalla Presidente su delibera del Consiglio che provvede a stabilire - in conformità con l'art. 13.1 dello Statuto il numero dei/delle componenti il futuro Consiglio - la data di convocazione, il luogo e le modalità di svolgimento del relativo congresso (Nazionale, Regionale, Territoriale).
2. Il Congresso Nazionale è convocato almeno 180 giorni prima del suo svolgimento, quello Regionale è convocato entro i 20 giorni successivi alla convocazione del Congresso Nazionale. Il Congresso Territoriale è convocato entro i 20 giorni successivi alla convocazione del Congresso Regionale.
3. Il Congresso Territoriale e il Congresso Regionale sono convocati in conformità con la delibera di convocazione del Congresso Nazionale. La delibera di convocazione del Congresso Nazionale, in caso di necessità, stabilirà i periodi di svolgimento dei Congressi Regionali e dei Congressi Territoriali e il termine entro il quale gli stessi devono essere convocati. Tra il Congresso Territoriale e il Congresso Regionale così come tra il Congresso Regionale e il Congresso Nazionale devono intercorrere almeno 25 giorni per favorire il rispetto dei tempi previsti dall'art. 12.14 dello Statuto per la presentazione delle candidature.

4. L'avviso di convocazione dell'Assemblea dei/delle soci/socie individuali e del Congresso Territoriale, Regionale e Nazionale contenente l'indicazione del luogo, della data, dell'ora di svolgimento e degli argomenti posti all'ordine del giorno - con particolare riferimento a eventuali proposte di modifica dello Statuto -, deve essere portato a conoscenza di tutti/e gli/le associati/associate con le modalità previste dall'art. 12 dello Statuto.
5. Gruppi di almeno il 10% di associati/associate aventi diritto al voto o del 10% dei/delle delegati/delegate che intendono proporre argomenti da inserire nell'ordine del giorno, devono farne richiesta scritta almeno 10 giorni prima della data di svolgimento del Congresso, inviandola ai rispettivi livelli.
6. Il congresso dovrà essere convocato in prima e seconda convocazione.

ARTICOLO 20 - COMMISSIONE VERIFICA POTERI

1. Il Consiglio all'atto di deliberare la convocazione del Congresso a tutti i livelli nomina la Commissione Verifica Poteri composta da 3 componenti effettivi/effettive e al massimo 3 componenti supplenti scelti/e tra i/le soci/socie. I/le componenti della Commissione Verifica Poteri non possono essere delegati/e al e dal Congresso nel quale svolgono la propria funzione.
2. Essa verifica il rispetto delle norme approvate per lo svolgimento del Congresso compreso, nei congressi Territoriali, le assemblee dei/delle soci/socie individuali e dei soci collettivi e accoglie le proposte di candidature.
3. Non possono far parte della Commissione Verifica Poteri ai vari livelli i/le candidati/te alle cariche associative degli stessi livelli.
4. Le decisioni assunte dalla Commissione Verifica Poteri sono insindacabili durante lo svolgimento dei Congressi.
5. La commissione s'insedierà dal momento della trasmissione della convocazione del congresso presso la sede del soggetto che ha provveduto a convocarlo e, a partire da almeno un'ora prima di quella stabilita per la prima convocazione si trasferirà presso la sede del congresso

ARTICOLO 21 - VALIDITA' DEI CONGRESSI

1. La Commissione Verifica Poteri provvede ad attestare alla Presidenza del congresso la validità dello stesso e l'esistenza dei relativi quorum deliberativi previsti dall'art. 12.3 dello Statuto.
2. Qualora non si raggiunga il quorum di validità sia in prima che in seconda convocazione, il Congresso dovrà essere immediatamente riconvocato e svolto entro i 30 giorni successivi (60 giorni per il Nazionale). Nell'eventualità che un Congresso Regionale o Territoriale si svolga dopo la celebrazione del Congresso del livello superiore non potrà eleggere i/le delegati/delegate al Congresso del livello superiore stesso e sarà valido per i soli adempimenti del livello di riferimento.

ARTICOLO 22 – SVOLGIMENTO

1. Gli adempimenti del Congresso sono:
 - a) nomina della presidenza dell'assemblea, che resta in carica per l'intero quadriennio salvo decisione diversa del Congresso, composta dal/dalla Presidente, Vicepresidente e Segretario/a da effettuarsi tra i/le delegati/delegate al congresso. Fino a tale nomina il congresso è presieduto dal/dalla Presidente uscente del rispettivo livello.
 - b) indicazione dell'orario limite per accredito delegati/e;
 - c) nomina degli scrutatori/scrutatrici che possono essere individuati/e nei/nelle componenti della Commissione Verifica Poteri;
 - d) nel caso non siano state presentate liste di candidati/candidate, il Congresso istituisce la Commissione elettorale con il compito di predisporre la proposta di Consiglio e le proposte dei Collegi ove previsti, da presentare all'approvazione del Congresso.
 - e) votazioni di eventuali, mozioni, documenti, proposte;
 - f) elezione del/della Presidente (per il livello nazionale), del Consiglio, dei Collegi previsti dallo Statuto e dei/delle delegati/delegate ove previsti.
2. Il Congresso può organizzare i propri lavori attraverso la nomina di una o più commissioni.
3. Il Congresso può iniziare i lavori indipendentemente dal numero dei/delle delegati/delegate presenti. Potrà proseguire con le votazioni solo al raggiungimento del quorum di cui all'art. 12.3 dello Statuto.
4. Il/la Presidente del Congresso non può derogare dall'ordine dei lavori messo in votazione all'inizio del Congresso. La Presidenza del Congresso ha il diritto di regolare gli interventi nel numero, nell'ordine e nella durata; ha l'obbligo di concedere la parola a coloro i/le quali che la richiedono in relazione agli argomenti in discussione.
5. Il/la Presidente del Congresso Regionale, Territoriale è tenuto/a a trasmettere alla Commissione Verifica Poteri del livello superiore e all'UISP Nazionale nel termine di 2 giorni dalla chiusura dei lavori, i verbali e gli atti del Congresso.
6. Contro presunte violazioni delle delibere di convocazione e delle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento previste ai fini dello svolgimento del Congresso è possibile ricorrere al Collegio dei Garanti.

7. I ricorsi redatti in forma scritta devono pervenire via fax al Collegio dei Garanti entro 2 giorni dalla chiusura del Congresso. Dopo la decisione del Collegio dei Garanti competenti che deve avvenire entro 3 giorni dal ricevimento del ricorso, è possibile presentare ricorso in appello al Collegio dei Garanti di 2° Grado che deve a sua volta decidere entro 3 giorni dal ricevimento del ricorso.

ARTICOLO 23 – PROPOSTE DI CANDIDATURE

1. La candidatura alla Presidenza Nazionale deve avvenire secondo le norme dell'art.12.14 dello Statuto degli artt.li 16.2, 17.4, 18.6 del presente Regolamento e pervenire in forma recettizia alla Commissione Verifica Poteri entro la data stabilita dalla delibera del Consiglio Nazionale di convocazione del Congresso, sottoscritta da almeno n. 50 firme dei/delle Componenti del Consiglio nazionale, dei/delle Presidenti di Comitato Regionale, Presidenti di Comitato Territoriale, i/le quali possono sottoscrivere unicamente una sola candidatura.
2. Le candidature ai Consigli Nazionale, Regionale e Territoriale e ai Collegi, ove previsti, devono avvenire secondo le norme dell'art.12.14 dello Statuto e pervenire per posta o per fax, in forma recettizia, alla Commissione Verifica Poteri mediante la presentazione, da parte del/della capolista, di apposita lista formata da un numero di candidati/candidate pari al numero dei/delle componenti da eleggere stabilito all'atto della convocazione del Congresso del rispettivo livello o, per i Collegi, previsti dallo Statuto. Le liste devono essere sottoscritte da almeno il 10% degli/delle aventi diritto al voto e contenere la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei/delle candidati/candidate.
3. Possono essere presentate più liste di candidati/candidate ciascuna sottoscritta da almeno il 10% degli/delle aventi diritto al voto non candidati/candidate nella stessa lista. Ciascun/a delegato/delegata può sottoscrivere una sola lista.
4. Nel caso fosse presentata una sola lista di candidati/candidate per il Consiglio, la stessa può essere aumentata, di ulteriori candidati/candidate nel rispetto di quanto previsto dagli artt.li 16.2, 17.4, 18.6 del presente regolamento fino a un massimo del 50% (100% in caso di Collegi) in più del numero dei/delle componenti da eleggere stabilito all'atto della convocazione del Congresso del rispettivo livello, si procede a votazione a scrutinio segreto solo se richiesto dal 20% degli/delle aventi diritto al voto. In caso di votazione per alzata di mano risulteranno eletti i/le candidati/candidate secondo l'ordine di lista.
5. In caso di presentazione di più liste si procede alla votazione per scrutinio segreto.
6. In caso di voto segreto ciascun/a elettore/elettrice può esprimere il voto di lista e il voto di preferenza per un numero di candidati della stessa lista non superiore al 30% dei rappresentanti da eleggere. Le schede che contengono un numero superiore di preferenze espresse sono annullate nel solo voto di preferenza.
7. In caso di più liste per il calcolo dei rappresentanti da assegnare a ciascuna si applica il sistema proporzionale detto metodo D'Hondt.
8. Al termine delle votazioni gli/le scrutatori/scrutatrici provvedono ad attribuire i seggi e la Presidenza del Congresso a proclamare gli/le eletti/e. In caso di lista unica con votazione a scrutinio segreto saranno considerati/e eletti/e coloro che otterranno il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto/eletta il/la candidato/candidata che permette di conseguire o avvicinare la rappresentanza paritaria di genere e in subordine il/la candidato/candidata di età più giovane.
9. Prima dell'elezione il/la candidato/candidata deve dichiarare l'eventuale situazione d'incompatibilità prevista dall'Art 29 dello Statuto. Se eletto, l'incompatibilità deve essere risolta, pena la decadenza, entro 30 gg.

Capo 5 – Norme per le elezioni e votazioni

ARTICOLO 24 – ELEZIONI

1. In caso di voto segreto si procederà all'allestimento dei seggi che saranno ordinati in numero crescente a partire dall'uno.
2. Le modalità di votazione sono indicate dal/dalla Presidente del consesso e possono essere: alzata di mano, appello nominale se richiesto dal 10% degli/delle aventi diritto al voto presenti al consesso, scheda segreta se richiesto dal 20% degli/delle aventi diritto al voto presenti al consesso, oppure nel caso in cui il numero dei/delle candidati/candidate è superiore al numero dei/delle componenti da eleggere, fatto salvo quanto previsto dal precedente art.23.4.
3. Le schede per l'espressione del voto segreto debbono essere costituite da fogli di eguale grandezza e vidimate con la firma di almeno uno scrutatore o, se la votazione avviene con sistemi elettronici, dovrà essere garantita comunque l'autenticità di ogni voto.
4. In caso di voto segreto ciascun elettore/elettrice può esprimere il voto di preferenza per un numero di candidati/candidate non superiore al 30% dei/delle rappresentanti da eleggere.
5. Le schede che contengono un numero superiore di preferenze espresse sono annullate nel solo voto di preferenza.
6. Al termine delle votazioni la Presidenza provvede a proclamare gli eletti. Saranno considerati/e eletti/elette coloro i/le

quali otterranno il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto/eletta il/la candidato/candidata che permette di conseguire o avvicinare la rappresentanza paritaria di genere e in subordine il/la candidato/candidata di età più giovane.

ARTICOLO 25 – VOTAZIONI

1. Indetta la votazione, per alzata di mano o per appello nominale, prima della effettiva esecuzione della votazione stessa, ogni avente diritto al voto può motivare la propria astensione o il proprio voto.
2. Una volta dichiarata aperta l'operazione di voto non è possibile riaprire la discussione.
3. La votazione segreta avviene secondo le regole di cui all'articolo precedente.
4. Si considera approvata la proposta che ottenga il voto favorevole della maggioranza assoluta dei/delle votanti.

Capo 6 - Il Consiglio

ARTICOLO 26 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio è indetto dalla Direzione almeno due volte l'anno ed è convocato dal/dalla Presidente, o qualora eletto/eletta dal/dalla Presidente del Consiglio.
2. Qualora il/la Presidente del Consiglio non sia stato eletto/eletta o in caso di sua assenza, il/la Presidente può proporre al Consiglio la nomina di un/una presidente della seduta o presiedere in prima persona.
3. Il Consiglio è convocato con comunicazione scritta trasmessa a mezzo fax o posta elettronica contenente l'ordine del giorno almeno quindici giorni prima della data di svolgimento. In casi di necessità e urgenza il termine può essere ridotto a sette giorni.
4. Il Consiglio è convocato in seduta straordinaria, su richiesta di almeno il 40% dei/delle suoi componenti o su richiesta dei/delle due terzi dei componenti della Direzione. In tal caso il Consiglio deve essere convocato entro quindici giorni e svolto entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. L'ordine del giorno deve obbligatoriamente riportare l'argomento richiesto, ma può contenere anche altri argomenti.
5. L'ordine del giorno è stabilito dalla Direzione ed è comunicato all'atto della convocazione.
6. L'ordine del giorno deve contenere la ratifica di eventuali deliberazioni assunte dalla Direzione in materie di competenza del Consiglio.
7. Il/la Presidente, o qualora eletto/eletta il/la Presidente del Consiglio, deve inserire all'ordine del giorno specifici argomenti se richiesto da almeno il 15% dei/delle componenti il consiglio stesso.

ARTICOLO 27 – COMMISSIONI

1. Il Consiglio può dotarsi di commissioni permanenti o gruppi di lavoro tematici su argomenti che per la loro complessità e/o importanza richiedano approfondimenti.

ARTICOLO 28 – IL/LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio, su proposta del/della Presidente, può eleggere tra i suoi componenti il/la Presidente del Consiglio al/alla quale sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) convocare, su indicazione della Direzione, e presiedere il Consiglio;
 - b) proporre l'istituzione e coordinare eventuali commissioni consiliari;
 - c) procedere alla convocazione del congresso in caso di sfiducia/dimissioni del/della Presidente in assenza del/della Vice Presidente.

ARTICOLO 29 – VERBALE

1. Il/la Presidente, o qualora eletto/eletta il/la Presidente del Consiglio, propone il segretario/a verbalizzante per la redazione del verbale sintetico che deve contenere almeno gli atti e le deliberazioni, indicando per le discussioni l'oggetto e coloro che vi hanno partecipato. Il Verbale è sottoscritto dal/dalla Presidente o qualora eletto/eletta dal/dalla Presidente del Consiglio, e dal segretario/a verbalizzante.
2. Il verbale sintetico deve essere trascritto su un libro formalmente istituito.
3. Ciascun membro del Consiglio può chiedere al/alla Presidente o qualora eletto/eletta al/alla Presidente del Consiglio che nel verbale sintetico siano inserite le proprie dichiarazioni purché consegnate in forma scritta.
4. Ciascun/a socio/socia ha diritto di prendere visione e su richiesta estrarre copia del libro dei verbali delle riunioni del Consiglio a proprie spese.
5. In ogni caso delle riunioni del Consiglio Nazionale deve essere curata l'integrale registrazione da conservare fino allo svolgimento del Congresso successivo.
6. Ciascun/a componente del Consiglio Nazionale ha diritto di ottenere a proprie spese l'integrale trascrizione di tutta o

- parte di riunioni del Consiglio Nazionale o la copia della registrazione.
7. Il verbale deve essere allegato alla convocazione del Consiglio successivo.
 8. Il verbale è posto in votazione in apertura della seduta successiva.
 9. Ogni consigliere/consigliera può chiedere la parola per proporre rettifiche al verbale, che se approvate diventano parte integrante dello stesso.
 10. Quando nessuno formula osservazioni, il verbale è posto in votazione.

ARTICOLO 30 – PRELIMINARI

1. Esaurite le formalità preliminari, il/la Presidente, o qualora eletto/eletta il/la Presidente del Consiglio, può svolgere comunicazioni su fatti e circostanze che possono interessare il Consiglio.
2. All'inizio della seduta e, comunque, prima della discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, sono nominati/e su proposta del/della Presidente, o qualora eletto/eletta del/della Presidente del Consiglio, gli/le scrutatori/scrutatrici per le possibili votazioni.

ARTICOLO 31 - SVOLGIMENTO DELLA DISCUSSIONE

1. Il/la Presidente, o qualora eletto/eletta il/la Presidente del Consiglio, mette in discussione e approvazione i punti all'ordine del giorno seguendo l'ordine del giorno inviato per la convocazione del Consiglio.
2. Su ciascun punto all'ordine del giorno il Consiglio, su proposta del/della Presidente, o qualora eletto/eletta del/della Presidente del Consiglio, stabilisce le modalità di svolgimento della discussione generale, sulla proposta delle modalità di svolgimento della discussione sono ammessi a parlare un/una Consigliere contro e uno/una a favore per non più di cinque minuti.
3. Terminata la discussione generale, ciascun/a Consigliere può proporre soppressioni, modifiche o aggiunte al documento in discussione e/o alla proposta di delibera.
4. L'emendamento proposto deve essere scritto e può essere illustrato con una breve esposizione orale che non può superare i cinque minuti.
5. Prima delle votazioni, possono essere fatte dichiarazioni di voto, una a favore e una contro, con tempo massimo di tre minuti.
6. Per formulazioni tendenti a modificare gli emendamenti proposti, vale quanto stabilito per gli emendamenti.
7. Il/la Presidente, o qualora eletto il/la Presidente del Consiglio, mette in votazione nell'ordine: i sottoemendamenti, gli emendamenti, il testo complessivo.

ARTICOLO 32 - NUMERO LEGALE E VALIDITA' VOTAZIONI

1. Il Consiglio è validamente riunito con la presenza del 50% dei/delle suoi/sue componenti o con quella diversa maggioranza richiesta dallo Statuto per la discussione di specifici argomenti.
2. Nel corso delle votazioni può essere richiesta da un/una consigliere verifica della presenza al Consiglio del numero legale del 50 per cento dei/delle componenti o diversa percentuale nei casi previsti dallo Statuto. Le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza dei/delle presenti. In caso di parità di voti, prevarrà la mozione votata dal/dalla Presidente.

ARTICOLO 33 - QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE – RICHIAMI

1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da ciascun/a Consigliere prima che abbia inizio la discussione stessa.
2. Quando, però, la discussione sia già iniziata le proposte devono essere sottoscritte dal 10% dei/delle Consiglieri.
3. Uno/una solo dei/delle proponenti ha facoltà di illustrare la questione per non più di tre minuti.
4. Dopo il/la proponente possono parlare solo un/una Consigliere contro e uno/una a favore e per non più di tre minuti ciascuno.
5. Nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione. Chiusa la discussione, il Consiglio decide con unica votazione.
6. Nel concorso di più questioni sospensive comunque motivate, ha luogo un'unica discussione e il Consiglio decide con un'unica votazione sulla sospensiva e poi, se questa è approvata, sulla scadenza.
7. I richiami al regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori hanno la precedenza sulla discussione generale. In tali casi possono parlare solo il/la proponente e un/una Consigliere contro e uno/una a favore e per non più di tre minuti ciascuno.

ARTICOLO 34 - ASSENZE E DECADENZE

1. I/le componenti del Consiglio e della Direzione sono tenuti/e, senza eccezione, a partecipare alle riunioni dei loro organismi.
2. Gli/le assenti alle riunioni di Consiglio, non giustificati/e, per tre volte anche non consecutive sono invitati/e dal/dalla Presidente, o qualora eletto dal/dalla Presidente del Consiglio, a confermare la loro volontà di continuare a svolgere il mandato ricevuto.
3. In ogni caso i/le Consiglieri assenti per quattro volte, non giustificati/e, anche non consecutive sono dichiarati/e decaduti/e dal/dalla Presidente, o qualora eletto/eletta dal/dalla Presidente del Consiglio, in apertura della prima seduta successiva al verificarsi della condizione.

Capo 7 – Il/la Presidente

ARTICOLO 35 – ELEZIONE DEL/DELLA PRESIDENTE

1. Il/la Presidente Nazionale è eletto/eletta dal Congresso Nazionale secondo le modalità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. E' eletto/eletta Presidente Nazionale il/la candidato/a che otterrà il 50% + 1 dei voti dei/delle presenti al congresso.
3. In presenza di più candidature se nessuno/a dei candidati/e raggiungesse tale percentuale di voti si procederà al ballottaggio fra i due candidati/e più votati/e. E' eletto/eletta Presidente nazionale il/la candidato/a che al ballottaggio otterrà il maggior numero di voti.
4. Il/la Presidente Regionale e Territoriale è eletto/eletta dal rispettivo Consiglio con il voto del 50% + 1 dei/delle presenti. In presenza di più candidature se nessuno/a dei candidati/e raggiungesse il 50% + 1 dei voti presenti si procederà al ballottaggio fra i/le due candidati/e più votati. E' eletto/a Presidente il/la candidato/a che al ballottaggio otterrà il maggior numero di voti.
5. E' ineleggibile, allo stesso livello, nel ruolo di Presidente Nazionale, Regionale, Territoriale chi sia stato/a in carica per due mandati consecutivi; i mandati di durata inferiore ai due anni non saranno conteggiati.

ARTICOLO 36 – IL/LA VICEPRESIDENTE VICARIO

1. Il/la Vicepresidente Vicario è eletto/a dal Consiglio su proposta del/della Presidente.
2. Sostituisce il/la Presidente in caso di assenza o impedimento.
3. Procede alla convocazione del congresso in caso di impedimento/dimissioni/sfiducia del/della Presidente.

ARTICOLO 37 - SOSTITUZIONE DEL/DELLA PRESIDENTE

1. La sfiducia al/alla Presidente può essere proposta sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno la metà più uno dei/delle componenti il Consiglio.
2. Il documento, unitamente alle firme dei/delle Consiglieri, è rimesso al/alla Presidente il quale riunisce immediatamente la Direzione la quale indice il Consiglio con all'ordine del giorno la sfiducia al/alla Presidente. In caso di inerzia potranno procedere alla convocazione il/la Vicepresidente Vicario, o qualora eletto/a il/la Presidente del Consiglio, o il/la Consigliere anziano/a d'età.
3. In caso di approvazione il/la Vicepresidente Vicario, e in subordine il/la Presidente del Consiglio, se eletti/e, o il/la Consigliere anziano/a per età, procede immediatamente, a convocare il consiglio il quale:
 - a) per il livello nazionale convoca la platea congressuale entro i successivi novanta giorni per l'elezione del/della nuovo/a Presidente.
 - b) per il livello regionale e territoriale, entro i successivi trenta giorni, procede all'elezione del/della nuovo/a Presidente.
4. In caso di sfiducia al/alla Presidente decadono anche la Direzione e il/la Vicepresidente, che rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione, e che dovranno essere rieletti/e su proposta del/della nuovo/a Presidente.
5. Il/la Presidente così eletto/a rimarrà in carica fino al completamento del mandato del/della precedente Presidente sfiduciato.

Capo 8 – La Direzione

ARTICOLO 38 – LA DIREZIONE

1. La Direzione a tutti i livelli è organo di amministrazione dell'Associazione.
2. Essa indice il Consiglio e svolge le attività previste dall'art. 15 dello Statuto.
3. E' compito della Direzione Nazionale, inoltre, proporre al Consiglio Nazionale il riconoscimento dei Comitati Regionali e dei Comitati Territoriali, l'ambito geografico di pertinenza degli stessi, la chiusura, fusione, costituzione di nuovi Comitati.

ARTICOLO 39 - FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE

1. La Direzione, eletta dal Consiglio su proposta nominativa del/della Presidente, è formata dal/dalla Presidente e da un numero di componenti variabile da tre a venticinque sulla base del numero degli associati/associate secondo quanto deliberato dal Consiglio.
2. Essa è convocata dal/dalla Presidente almeno sei volte l'anno o qualora lo richieda la metà più uno dei suoi componenti; in quest'ultimo caso la richiesta scritta dovrà contenere gli argomenti da inserire all'ordine del giorno e il/la Presidente dovrà convocare la Direzione entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta. L'ordine del giorno può contenere anche altri argomenti.
3. La Direzione è convocata con comunicazione scritta inviata via fax o posta elettronica contenente l'ordine del giorno almeno sette giorni prima della data di svolgimento; in casi di necessità e urgenza il termine può essere ridotto a tre giorni con avviso scritto contenente l'ordine del giorno.
4. Le riunioni della Direzione sono valide quando sia presente almeno il 50% dei/delle suoi/sue componenti.
5. Le decisioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei/delle presenti. In caso di parità prevale la delibera che ha avuto il voto favorevole del/della Presidente.
6. Alle riunioni della Direzione partecipano, senza diritto di voto, il/la Responsabile Organizzazione, qualora eletto/eletta il/la Presidente del Consiglio, qualora nominato/a il/la Coordinatore della Conferenza dei Regionali (Direzione Nazionale) e, in relazione agli argomenti in discussione, il/la Responsabile della Gestione Amministrativa e anche altre persone.
7. Delle riunioni della Direzione è redatto verbale sintetico contenente le decisioni assunte di cui deve essere data informazione all'associazione in modo che chiunque sia interessato a uno specifico argomento possa chiedere e ottenere copia del verbale a esso relativo.

Capo 9 – Dimissioni - Cooptazioni e integrazione

ARTICOLO 40 - DIMISSIONI

1. Le dimissioni dal Consiglio e dalla Direzione, qualunque sia il motivo che le ha originate, devono essere presentate per iscritto e hanno efficacia dal momento della loro accettazione da parte del Consiglio.
2. All'inizio della seduta immediatamente successiva a quella del ricevimento, il/la Presidente, o qualora eletto il/la Presidente del Consiglio, comunica l'avvenuto ricevimento delle dimissioni e, qualora richiesto dall'interessato/a o da altro/a Consigliere, apre la discussione. Terminata la discussione, sono poste in votazione le proposte conseguenti. Il consiglio potrà non accettare le dimissioni ma se queste fossero reiterate, diventeranno definitive.
3. In caso di dimissioni contemporanee (o presentate in un arco temporale inferiore a 7 gg.), o della possibile vacanza, di metà più uno dei/delle componenti il Consiglio, il/la Presidente, o qualora eletto/eletta il/la Presidente del Consiglio, provvede immediatamente alla convocazione d'urgenza dello stesso per assumere le decisioni conseguenti. In caso di mancanza del numero legale la Direzione Nazionale: per i Comitati Regionali e Territoriali assumerà i provvedimenti conseguenti; per il Nazionale, provvederà ad indire il Consiglio con all'o.d.g. la Convocazione del Congresso Straordinario anticipato.

ARTICOLO 41 – COOPTAZIONI E INTEGRAZIONI

1. In caso di dimissioni o decadenze il Consiglio può cooptare consiglieri secondo quanto previsto dall'art.13 dello Statuto.
2. La Direzione può integrare i/le propri/e componenti secondo quanto previsto dall'art.16 dello Statuto.

Capo 10 – Il/la Responsabile Organizzazione

ARTICOLO 42 - IL/LA RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE

1. Il/la Responsabile Organizzazione svolge i compiti di direzione generale. E' nominato/a dal consiglio su proposta del/della Presidente:
 - a) provvede al funzionamento e alla gestione organizzativa del livello nazionale in base agli indirizzi della Direzione e del Consiglio Nazionale, rapportandosi con i Comitati Territoriali, Regionali e le Strutture di Attività e predispone gli atti da sottoporre all'approvazione degli organismi competenti.
 - b) partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio e della Direzione, sovrintende alla verbalizzazione delle decisioni assunte e all'applicazione delle delibere approvate;
 - c) garantisce la funzionalità degli uffici e delle strutture dell'Ente e del personale;
 - d) provvede, per quanto di sua competenza, all'esecuzione delle delibere della Direzione Nazionale e del Consiglio Nazionale e vigila in raccordo con la Direzione Nazionale sull'applicazione delle direttive, delibere e norme a tutti i livelli;

2. Resta in carica fino alla nomina del/della successore e decade a seguito di revoca dall'incarico deliberata a maggioranza dal Consiglio. In caso di revoca provvede alla chiusura della situazione organizzativa aggiornata e al conseguente passaggio di consegne al nuovo nominato.
3. Qualora nominato/a a livello Regionale e Territoriali svolge, per il rispettivo livello, i compiti indicati nei precedenti punti 1 e 2

Capo 11 - Il Collegio dei Revisori Contabili

ARTICOLO 43 – COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

1. Il Collegio dei Revisori Contabili svolge le attività previste dall'Art 17 dello Statuto nazionale.
2. Il Collegio Nazionale dei Revisori Contabili procede alle verifiche almeno trimestralmente dandone conto in verbali che sono trascritti in apposito libro.
3. In caso di dimissioni o impedimento di un/una componente subentra il/la supplente più anziano/a di età.
4. Qualora siano esauriti/e i supplenti del Collegio dei Revisori Contabili, il Consiglio Nazionale/Regionale competente provvederà alla nomina del/della componente effettivo/a mancante.
5. I/le componenti del Collegio sono tenuti/e a partecipare alle riunioni del Collegio ed a motivare le eventuali assenze.
6. I/le componenti del Collegio assenti per tre volte anche non consecutive sono invitati/e dal/dalla Presidente del Collegio a confermare la loro volontà di continuare a svolgere il mandato.
7. Il Collegio dei Revisori Contabili è convocato alla sua prima riunione dal/dalla Presidente Nazionale/Regionale competente o suo delegato/a per l'insediamento e per la nomina del/della Presidente del Collegio.
8. Il Collegio è altresì convocato dal/dalla Presidente Nazionale/Regionale competente in caso di decadenza per qualunque motivo del/della Presidente del Collegio.
9. Successivamente è convocato e presieduto dal/dalla Presidente del Collegio.
10. I Collegi dei Revisori Contabili ciascuno per le proprie competenze, devono presentare annualmente al Consiglio Nazionale, Regionale, Territoriale competente all'atto dell'approvazione del bilancio consuntivo, una relazione d'accompagnamento.
11. Alle riunioni, convocate per iscritto con preavviso di almeno sette giorni, sono tenuti a partecipare esclusivamente i/le componenti effettivi/e.
12. Per quanto attiene ai compiti previsti dall'art. 17 punto 6 dello Statuto, riguardo ai Comitati Territoriali, il Collegio Regionale dei Revisori Contabili può procedere alla verifica dell'assetto organizzativo e contabile, attraverso l'esame dei documenti presso la sede del Collegio Regionale.

In tal caso i singoli Comitati Territoriali dovranno far pervenire i documenti richiesti almeno 10 giorni prima della data stabilita dal Collegio Regionale per la verifica. La data della verifica va comunicata ai Comitati Territoriali con almeno 30 giorni di anticipo.

Inoltre, il Collegio Regionale dei Revisori Contabili anche individualmente può programmare verifiche presso ogni Comitato Territoriale finalizzate a esaminare l'assetto amministrativo del Comitato Territoriale stesso.

Capo 12 - Il/la Procuratore/Procuratrice Sociale

ARTICOLO 44 – IL/LA PROCURATORE/PROCURATRICE SOCIALE - COMPOSIZIONE E COMPETENZA

1. Il/la Procuratore/Procuratrice Sociale è nominato/a dal Consiglio Nazionale; nell'espletamento delle sue funzioni, con nomina del Consiglio Nazionale, può essere coadiuvato/a:
 - a) dal/dalla Procuratore/Procuratrice Aggiunto;
 - b) fino a 3 Sostituti/e Procuratori.
2. Il/la Procuratore/Procuratrice Sociale svolge le funzioni di indagine al fine di promuovere giudizi da parte del Collegio dei Garanti riguardo le infrazioni dello Statuto e dei Regolamenti della UISP, nonché le infrazioni delle direttive degli organi sociali commesse dai tesserati e/o dagli affiliati e su controversie insorte tra organi del livello Nazionale ed organi appartenenti ai diversi livelli Regionali e Territoriali, in particolare ha il compito di:
 - a) promuovere indagini, su denuncia/esposto degli associati interessati o degli Organi Sociali, istruendo i procedimenti disciplinari, provvedendo alle indagini preliminari, acquisizioni, interrogatori e quant'altro necessario, entro il termine di 60 giorni prorogabili di ulteriori 60 giorni dalla data di presentazione dell'esposto relativo all'infrazione;
 - b) disporre l'archiviazione dei procedimenti per manifesta infondatezza della notizia d'infrazione ovvero, all'esito negativo dell'istruttoria espletata;
 - c) disporre, in caso di fondatezza della notizia d'infrazione, il rinvio al giudizio del Collegio dei Garanti. I fatti addebitati devono essere esposti accuratamente e contenere precisi riferimenti alle normative specifiche violate

che si assumono; all'atto del rinvio al giudizio del Collegio dei Garanti deve essere trasmessa copia del fascicolo di indagini.

- d) se richiesto, illustrare verbalmente al Collegio dei Garanti le proprie conclusioni sui procedimenti da lui/lei promossi.
3. Il/la Procuratore/Procuratrice Sociale ha diritto di ottenere dagli organi e dalle strutture dell'UISP a ogni livello, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché la visione e la copia degli atti e dei documenti che possano rivelarsi utili per la soluzione delle questioni a loro sottoposte, sotto il vincolo della riservatezza.

ARTICOLO 45 – FORMA DENUNCIA/ESPOSTO AL/ALLA PROCURATORE/PROCURATRICE SOCIALE

1. La denuncia/esposto, sottoscritta a pena di nullità dagli interessati deve contenere la descrizione dei singoli fatti, l'indicazione di possibili testimoni e allegata eventuale documentazione.
2. Il termine per presentare una denuncia/esposto al/alla Procuratore/Procuratrice Sociale è di 30 giorni dalla data in cui l'interessato/a abbia avuto conoscenza dei fatti verso i quali intende procedere.
3. La denuncia/esposto è proposta mediante deposito nella segreteria del/della Procuratore/Procuratrice o invio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure con posta elettronica certificata (Pec).
4. La Segreteria prende immediatamente nota della denuncia/esposto nell'apposito registro di protocollo. Il/la Procuratore/Procuratrice verificata l'attendibilità della denuncia/esposto decide se dare seguito all'istruttoria aprendo uno specifico fascicolo di indagini. In tal caso ne darà comunicazione all'interessato/a individuato nell'atto entro 10 giorni e all'Uisp Nazionale.

Capo 13 - Il Collegio dei Garanti e il Collegio dei Garanti di 2° grado

ARTICOLO 46 - COLLEGIO DEI GARANTI

1. Il Collegio dei Garanti è organo di giustizia endo-associativa e ad esso possono ricorrere i/le soci/socie, sia persone fisiche che soci collettivi, gli organi dirigenti, il/la procuratore sociale.
2. Il Collegio dei Garanti è competente a giudicare, con esclusione di ogni altra giurisdizione, in merito alle infrazioni dello Statuto, dei Regolamenti della UISP, alle infrazioni delle direttive degli organi sociali commesse dai/dalle tesserati/e e/o dagli affiliati, su controversie fra soci/socie, organi e strutture operative facenti capo allo stesso livello o a livelli diversi fra loro.
3. Le decisioni del Collegio dei Garanti vengono formulate sentite le parti ed esperita l'istruttoria, con la decisione da depositarsi entro sessanta giorni, o altro termine espressamente previsto dallo Statuto o dal Regolamento.
4. All'atto del compimento dell'istruttoria, il Collegio può prorogare per una sola volta il termine e per non più di 60 giorni.

ARTICOLO 47 IL COLLEGIO DEI GARANTI di 2° GRADO

1. Il Collegio dei Garanti di 2° grado decide, con esclusione di ogni altra giurisdizione, in sede di appello sulle decisioni del Collegio dei Garanti, depositando la decisione entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso.
2. Il Collegio dei Garanti di 2° grado ha funzioni consultive e interpretative delle norme Statutarie e Regolamentari dell'associazione.
3. Il Collegio dei Garanti di 2° grado esprime il parere vincolante sui regolamenti organizzativi Territoriali e Regionali entro 90 giorni dal ricevimento.

ARTICOLO 48

1. Il Collegio dei Garanti e il Collegio dei Garanti di 2° grado sono composti esclusivamente da soci/socie che non siano componenti di alcun organo e/o organismo e non rivestano incarichi operativi ad alcun livello dell'Associazione.
2. Per incarichi operativi devono intendersi quelli svolti in modo continuativo o a fronte di un qualsiasi compenso.
3. Al momento dell'accettazione dell'incarico ciascun/a componente del Collegio sottoscriverà dichiarazione in tal senso.
4. Il Congresso Nazionale elegge il Collegio dei Garanti e il Collegio dei Garanti di 2° grado composto ciascuno da tre componenti effettivi/e e due supplenti.
5. I/le componenti effettivi/e eleggono al loro interno un/una Presidente.
6. In caso di dimissioni o impedimento di un/una componente effettivo subentra il supplente più anziano/a per età.

ARTICOLO 49 - DIRITTI E DOVERI DEI COMPONENTI IL COLLEGIO

1. Il Collegio ha diritto di ottenere dagli organi e dalle strutture dell'UISP a ogni livello, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché la visione e la copia degli atti e dei documenti che possano rivelarsi utili per la soluzione delle questioni a loro sottoposte, sotto il vincolo della riservatezza.
2. I/le componenti del Collegio sono tenuti a partecipare alle riunioni del Collegio e a motivarne le eventuali assenze.

3. I/le componenti del Collegio assenti per tre volte anche non consecutive sono invitati dal/dalla Presidente del Collegio a confermare la loro volontà di continuare a svolgere il mandato.
4. Il Collegio dei Garanti e il Collegio dei Garanti 2° grado può essere ubicato su decisione della Direzione Nazionale in una sede diversa dalla sede nazionale.

ARTICOLO 50 - FORMA DEL RICORSO

1. Il ricorso al Collegio dei Garanti, sottoscritto a pena di nullità dagli/dalle interessati/e, deve contenere il preciso svolgimento delle domande e delle questioni sulle quali si chiede la decisione e deve essere corredato della documentazione necessaria, salva la facoltà del Collegio di richiedere l'acquisizione di documentazione integrativa.
2. Il ricorso in appello al Collegio dei Garanti di 2° Grado, sottoscritto a pena di nullità dagli/dalle interessati/e, deve contenere il preciso svolgimento delle domande e delle questioni sulle quali si chiede la revisione del giudizio del Collegio dei Garanti e deve essere corredato a pena di improcedibilità degli atti relativi.
3. Il termine per ricorrere al Collegio dei Garanti e al Collegio dei Garanti di 2° grado, è di 30 giorni dalla data in cui l'interessato/a abbia avuto piena conoscenza dell'infrazione/provvedimento avverso il quale intende ricorrere, salvo altro termine espressamente previsto dallo Statuto o dal Regolamento.
4. Il ricorso è proposto mediante deposito nella segreteria del Collegio o invio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure con posta elettronica certificata (Pec).
5. La Segreteria prende immediatamente nota del ricorso nell'apposito registro di protocollo e ne dà comunicazione, entro i dieci giorni feriali successivi, al/alla contro interessato/a individuato nell'atto e al/alla Presidente del Collegio, mediante invio di una copia del ricorso e della relativa documentazione.

ARTICOLO 51 - SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

1. Il/la contro interessato/a può presentare le proprie controdeduzioni e le eventuali domande connesse, corredate della relativa documentazione, entro i venti giorni successivi alla ricezione del ricorso, salvo altro termine espressamente previsto dallo Statuto o dal Regolamento.
2. Le seconde memorie e documenti possono essere presentati dalle parti entro dieci giorni successivi alla scadenza di cui al precedente punto.
3. Per motivate ragioni d'urgenza il Collegio può ridurre alla metà i termini per le memorie.
4. Il/la Presidente convoca il Collegio in modo da rispettare il termine entro il quale il ricorso deve essere deciso.
5. Della convocazione del Collegio è data comunicazione ai/alle componenti con anticipo di almeno dieci giorni o, in caso di urgenza, di tre giorni.
6. Le parti possono richiedere diritto di illustrare verbalmente al Collegio, anche mediante un rappresentante, le proprie conclusioni.

ARTICOLO 52- ISTRUTTORIA

1. Le verifiche e gli altri accertamenti e chiarimenti istruttori che si riconoscono necessari possono essere delegati a uno/una o più dei/delle componenti il Collegio.
2. Le parti sono avvisate dell'eventuale decisione di procedere all'istruttoria.
3. Nel caso di cui al precedente punto il Collegio, ove ne ravvisi la necessità, può accordare un termine per la presentazione di memorie successivamente al compimento dell'istruttoria.
4. Terminata l'istruttoria, si procede secondo quanto previsto dal precedente articolo.

ARTICOLO 53 - PRONUNCE DEL COLLEGIO

1. Ove i termini delle domande e delle questioni non siano sufficientemente definiti, il Collegio richiede, se del caso, ulteriori accertamenti e chiarimenti istruttori.
2. Se la decisione sia pregiudizialmente condizionata dalla risoluzione di controversie che non possono formare oggetto di giudizio da parte del Collegio, questo sospende la pronuncia.

ARTICOLO 54 - FORMA DEL LODO

1. Il lodo, redatto per iscritto deve contenere:
 - a) il numero progressivo del ricorso risultante dal protocollo;
 - b) l'indicazione delle parti;
 - c) l'indicazione delle domande e dei quesiti relativi;
 - d) la pronuncia, composta dal dispositivo e dalla relativa motivazione;
 - e) la sottoscrizione del/della Presidente e del relatore, ove nominato.
2. Le decisioni dei Collegi vanno inviate agli/alle interessati/interessate, a mezzo lettera raccomandata con avviso di

ricevimento o posta elettronica certificata (Pec). Copia del lodo è depositata presso la sede nazionale UISP.

ARTICOLO 55 – FUNZIONI CONSULTIVE

1. Le funzioni consultive e interpretative delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione sono svolte dal Collegio dei Garanti di 2° grado su quesiti formulati dal/dalla Presidente Nazionale, da Consiglieri Nazionali o dal/dalla Responsabile Organizzazione Nazionale.
2. Copia del parere è depositato presso la sede nazionale UISP, il suo contenuto deve essere pubblicato e ciascun socio ne può chiedere visione o nell'eventualità copia.

ARTICOLO 56 – COLLEGIO ARBITRALE

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 19.10 dello Statuto, le controversie che contrappongano l'UISP o suoi organi o livelli a propri associati non rientranti tra le competenze dei Collegi dei Garanti saranno decise da un collegio arbitrale, che agirà da amichevole compositore, composto di tre componenti, di cui due nominati dalle parti e il terzo, di comune accordo dai primi due. In caso di mancato accordo la nomina sarà decisa dal/dalla Presidente del Collegio dei Garanti di 2° grado.

TITOLO IV – STRUTTURE DI ATTIVITA' E FORMAZIONE

Capo 1 - Le Strutture di Attività

ARTICOLO 57

1. Il Consiglio Nazionale su proposta della Direzione Nazionale con specifica delibera istituisce le Strutture di Attività e stabilisce le specifiche attività sportive di competenza di ciascuna di esse; nel rispetto dell'insediamento associativo, in seguito, i Consigli Territoriali, Regionali ciascuno per le proprie competenze, provvedono ad attivare le Strutture di Attività del relativo livello.
2. Qualora nel corso dell'anno vi fosse l'esigenza di organizzare nuove attività ed inserire nuovi codici di tesseramento delle stesse sarà compito del Settore Nazionale Attività, in accordo con i Settori Nazionali Tesseramento e Organizzazione, eseguire l'istruttoria e dare un parere, alla Direzione Nazionale per le decisioni conseguenti.
3. Nel rispetto dell'insediamento associativo, il Consiglio del rispettivo livello, Territoriale, Regionale e Nazionale nomina i/le componenti e i/le responsabili delle proprie Strutture di Attività previa consultazione, da effettuarsi nell'assemblea delle affiliate per il livello territoriale, e con le Strutture di Attività del livello inferiore per il livello regionale e nazionale.
4. Le Assemblee delle Strutture di Attività dovranno svolgersi entro 90 giorni dallo svolgimento del Congresso del rispettivo livello e convocate dal/dalla Presidente almeno 15 giorni prima del loro svolgimento e saranno rivolte, a livello territoriale, a tutte le affiliate che hanno tesserati iscritti all'attività afferente la Struttura di Attività da nominare.
5. Alle Assemblee consultive territoriali partecipa per ciascuna affiliata un/una proprio/a rappresentante, a quelle Regionali e Nazionali il/la responsabile delle Strutture di Attività del livello inferiore.
6. Le Strutture di Attività possono essere composte da un numero di componenti compreso tra un minimo di 3 ed un massimo di 20 a seconda dell'insediamento associativo.
7. I/le Componenti e i/le responsabili delle Strutture di Attività restano in carica, salvo revoca da parte del competente Consiglio, per l'intero quadriennio e decadono con la scadenza/decadenza degli Organismi dirigenti.
8. Le proposte delle Strutture di Attività a ogni livello sono assunte a maggioranza semplice e sono valide indipendentemente dal numero dei/delle presenti.
9. Delle riunioni delle Strutture di Attività dovrà essere redatto verbale su un apposito registro. Tale verbale deve essere trasmesso tempestivamente alla Direzione UISP del competente livello.
10. La convocazione delle riunioni delle Strutture di Attività contenente l'ordine del giorno va effettuata con almeno 7 giorni di anticipo, o 3 giorni in caso di urgenza, e inviata anche alla Direzione UISP del livello competente che potrà essere presente alla riunione, attraverso un/una proprio/a rappresentante.
11. Le Strutture di Attività non hanno autonomia finanziaria e patrimoniale né rappresentanza legale e giudiziale.
12. Per il coordinamento delle Strutture di Attività il/la Presidente può proporre al Consiglio la nomina di un Coordinatore/Coordinatrice.

ARTICOLO 58 – REGOLAMENTI TECNICI STRUTTURE DI ATTIVITÀ

1. Ogni Struttura di Attività deve dotarsi di un proprio Regolamento Tecnico Nazionale coerente con i principi dell'Associazione composto: dalla Carta dei principi (eventuale), dal Regolamento Organico, dal Regolamento Attività, dal Regolamento Disciplinare, Formazione e dai Regolamenti di gioco/disciplina per ciascuna attività. Tali Regolamenti dovranno essere approvati dal Consiglio Nazionale.

2. Le Strutture di Attività propongono alla Direzione del rispettivo livello: l'istituzione del proprio organigramma tecnico e specifiche commissioni disciplinari quali istanze di giudizio per l'attività sportiva; l'attribuzione e la perdita delle qualifiche tecniche specifiche relative alle attività da esse organizzate.

Capo 2 – La Formazione

ARTICOLO 59 - FINALITÀ ED OBIETTIVI

1. Per il raggiungimento degli scopi e delle finalità previste dallo Statuto, l'UISP organizza e gestisce la formazione dei/delle propri/e soci/socie.
2. L'UISP riconosce esclusivamente la formazione e l'aggiornamento condotti secondo le regole e i criteri previsti dal Regolamento Formazione approvato dal Consiglio Nazionale.
3. Le attività esercitate di cui all'art.2 dello Statuto devono svolgersi con l'impiego di educatori, educatrici, tecnici, insegnanti, operatori, operatrici, formati secondo la normativa di cui all'articolo precedente.

ARTICOLO 60 - I SOGGETTI

1. I comitati sono i soggetti competenti al rilevamento dei bisogni, al coordinamento, alla promozione e alla verifica della formazione.
2. Per il coordinamento delle attività di formazione il/la Presidente Nazionale può proporre al Consiglio Nazionale la nomina di un/una Coordinatore/Coordinatrice Nazionale.

TITOLO V – COMMISSARIAMENTO

Capo 1 – Il Commissariamento

ARTICOLO 61

1. I Comitati Regionali, i Comitati Territoriali, possono essere commissariati secondo quanto previsto dall'Art 21 dello Statuto e con le procedure attivate secondo le competenze di cui all'art. 13 e 15 dello Statuto.
2. La Direzione Nazionale predispone la delibera, con efficacia immediata, e gli atti di Commissariamento dei comitati Regionali e Territoriali. Detta delibera dovrà comunque essere ratificata dal Consiglio Nazionale, in caso di mancata ratifica il commissariamento decade.
3. Con la stessa delibera la Direzione Nazionale nomina il/la Commissario, stabilisce la durata, le funzioni e i poteri.
4. La richiesta di commissariamento, inoltre, può essere proposta alla Direzione Nazionale da una delibera di Consiglio Regionale per i Comitati Territoriali di propria competenza.
5. L'eventuale revoca del provvedimento di Commissariamento non darà titolo alcuno ai soggetti che l'hanno subito a ricevere alcun risarcimento, indennizzo, a qualsivoglia titolo o ragione per la mancata attività svolta nel periodo di commissariamento o per eventuali danni subiti.

TITOLO VI – PATRIMONIO - RISORSE FINANZIARIE - TRASPARENZA

Capo 1 – Poteri di amministrazione e funzionamento

ARTICOLO 62 - POTERI DI FIRMA – DELEGHE

1. Il/la Presidente nazionale, regionale e territoriale può delegare lo svolgimento delle operazioni connesse alla gestione di conti correnti bancari e/o postali.
2. I conti correnti bancari o postali devono essere intestati e gestiti dai rispettivi Comitati Territoriali, Regionali, Nazionale.

ARTICOLO 63 – DISTACCAMENTI AMMINISTRATIVI

1. La Direzione Nazionale delibera l'apertura di eventuali distaccamenti amministrativi disciplinandone le competenze e il funzionamento.

Capo 2 - Esercizio sociale e bilancio

ARTICOLO 64 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. L'annualità dell'esercizio sociale è stabilita per tutti i livelli dall'art. 24.1 dello Statuto ed ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto di ciascun anno.

ARTICOLO 65 - BILANCIO NAZIONALE DI PREVISIONE

1. Il bilancio di previsione, predisposto dalla Direzione sulla base dei programmi, è deliberato dal Consiglio Nazionale entro il 31 luglio dell'anno sociale precedente a cui si riferisce.
2. In caso di mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini e comunque in tempo per consentire il controllo dell'attività, le spese saranno di norma autorizzate in dodicesimi sulla base del bilancio di previsione dell'esercizio precedente, nella misura massima di un dodicesimo per ogni mese e unicamente per la spesa corrente e per le spese necessarie e inderogabili.
3. In tale ipotesi, comunque, la responsabilità circa i criteri di valutazione sulla necessità e inderogabilità della spesa ricadono solidamente sul/sulla Presidente e sul/sulla Responsabile della Gestione amministrativa.

ARTICOLO 66 – BILANCIO DI PREVISIONE DEI COMITATI

1. I Comitati regionali e territoriali approvano il proprio bilancio di previsione entro il 31 luglio dell'anno sociale precedente a cui si riferisce.
2. In caso di mancata approvazione del bilancio di previsione le spese saranno di norma autorizzate in dodicesimi sulla base del bilancio di previsione dell'esercizio precedente, nella misura massima di un dodicesimo per ogni mese e unicamente per la spesa corrente e per le spese necessarie e inderogabili.
3. In tale ipotesi, comunque la responsabilità circa i criteri di valutazione sulla necessità ed inderogabilità della spesa ricadono solidamente sul/sulla Presidente e, qualora nominato, sul/sulla Responsabile della Gestione amministrativa.

ARTICOLO 67 – BILANCIO CONSUNTIVO

1. Il bilancio consuntivo a tutti i livelli è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalle note integrative e illustrative e deve contenere tutti i movimenti economici relativi all'attività dell'UIISP.
2. Il bilancio consuntivo è approvato dal rispettivo Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno sociale successivo all'esercizio di riferimento.
3. A fronte di particolari e inderogabili esigenze il bilancio consuntivo può essere approvato entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.
4. Al bilancio consuntivo è allegato l'inventario dei beni mobili e immobili.
5. Il bilancio consuntivo deve essere corredato dalla relazione scritta del competente Collegio dei Revisori Contabili.
6. Il bilancio consuntivo dei livelli territoriali e regionali, unitamente all'inventario dei beni mobili e immobili, al verbale/delibera di approvazione, e alla relazione del Collegio dei Revisori Contabili deve essere trasmesso al livello superiore competente per territorio e all'UIISP Nazionale entro e non oltre 15 giorni dalla sua approvazione.

ARTICOLO 68

1. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo nazionale devono essere inviati ai Consiglieri almeno tre giorni prima dello svolgimento del Consiglio. I bilanci delle aziende dell'UIISP a tutti i livelli sia controllate che partecipate, una volta approvati dagli organismi preposti, devono essere allegati al Bilancio e portati a conoscenza del Consiglio.

Capo 3 – Il Regolamento Amministrativo Gestionale

ARTICOLO 69 - REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO GESTIONALE

1. La Direzione nazionale approva il Regolamento Amministrativo Gestionale con il quale definisce il sistema contabile, la sua struttura e le sue finalità, i diversi processi contabili (programmazione, gestione, consuntivazione), il sistema delle decisioni, dei controlli, delle attivazioni delle collaborazioni e i rimborsi spese.
2. La Direzione Nazionale, inoltre, approva lo schema di Bilancio a tutti i livelli e i criteri di formazione degli stessi.

Capo 4 – Il/la Responsabile Gestione Amministrativa

ARTICOLO 70 – IL RESPONSABILE GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. Per la gestione delle risorse il Consiglio Nazionale nomina il/la Responsabile della Gestione Amministrativa.
2. A esso compete la predisposizione tecnica del bilancio preventivo e di quello consuntivo in base agli indirizzi della Direzione, da sottoporre all'approvazione della Direzione e, successivamente, del Consiglio Nazionale.
3. Inoltre, partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Nazionale e, in relazione agli argomenti in discussione, della Direzione Nazionale, curando di concerto con il Responsabile Organizzazione le delibere attinenti alle problematiche amministrative.
4. Egli è tenuto a fornire al Collegio dei Revisori Contabili tutte le informazioni e i documenti richiesti per lo svolgimento

del loro compito.

5. Resta in carica fino alla nomina del successore e decade a seguito di revoca dall'incarico deliberata a maggioranza dal Consiglio. In caso di revoca provvede alla chiusura della situazione contabile aggiornata e al conseguente passaggio di consegne al nuovo nominato.
6. Qualora nominato/a a livello Regionale e Territoriali svolge, per il rispettivo livello, i compiti indicati nei precedenti punti 1, 2, 3, 4, e 5.

Capo 5 – Trasparenza e pubblicità degli atti

ARTICOLO 71

1. Il Consiglio Nazionale approva, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, il Regolamento trattamento dati personali.
2. I Collegi dei Garanti e il/la Procuratore Sociale devono trasmettere all'UISP Nazionale tutte le decisioni assunte per la successiva pubblicazione nell'albo sociale nazionale, e devono dare notizia alla stessa di tutti i ricorsi in atto.

ARTICOLO 72

1. Le riunioni degli organismi vanno verbalizzate. Il verbale redatto in forma sintetica che deve contenere almeno gli atti, le deliberazioni, l'oggetto della discussione, coloro che vi hanno partecipato, evidenziando nominativamente (ad eccezione del Collegio dei Garanti, del Collegio dei Garanti di 2° grado e del Collegio dei Revisori Contabili) il voto contrario e gli astenuti.
2. Ciascun componente dell'organismo può chiedere che nel verbale sintetico siano inserite le proprie dichiarazioni.

ARTICOLO 73

1. Allo scopo di assicurare la pubblicità degli atti, è garantito a ogni socio/socia che vi abbia interesse, l'accesso ai verbali delle riunioni degli organismi associativi.
2. Tale diritto si esercita mediante richiesta da formulare all'organismo direttamente interessato.
3. Chi presiede l'organismo è tenuto/a a consegnare copia dei documenti richiesti entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Il diritto di accesso agli atti associativi è gratuito.

TITOLO VII – REVOCA QUALIFICA COMITATO – FUSIONE – NUOVI COMITATI

Capo 1 - Revoca qualifica Comitato - Fusione - Nuovi Comitati

ARTICOLO 74 – REVOCA QUALIFICA COMITATO

1. La Direzione Nazionale delibera in conformità con quanto previsto al precedente art. 11 la revoca del riconoscimento della qualifica di Comitato Regionale e, sentito il parere del Comitato Regionale competente, di Comitato Territoriale. Detta delibera dovrà comunque essere ratificata dal primo Consiglio Nazionale utile, in caso di mancata ratifica il provvedimento perde efficacia.
2. La revoca del riconoscimento comporta l'inibizione all'utilizzo della denominazione UISP e del marchio e può determinare:
 - a) lo scioglimento del Comitato, la nomina del Liquidatore e la devoluzione del patrimonio residuo al livello superiore.
 - b) la Fusione del/dei Comitati mediante incorporazione o costituzione di un nuovo Comitato;

ARTICOLO 75 – FUSIONI

1. La Direzione Nazionale a seguito di revoca del riconoscimento di Comitato, sentiti i Comitati interessati e il Comitato Regionale, delibera il progetto di fusione per incorporazione e/o costituzione di nuovo Comitato, di due o più Comitati Territoriali.
2. I progetti di fusione devono essere approvati dal Consiglio Nazionale nel rispetto anche delle esigenze dettate dai regolamenti CONI. La delibera di approvazione del progetto di fusione deve prevedere i tempi di convocazione del Congresso straordinario che sarà convocato: dal Comitato Territoriale accorpante o, nel caso di nuovo Comitato, dalla Direzione Nazionale.
3. Inoltre, un progetto di fusione di due o più Comitati può avvenire, e può essere proposto dal Consiglio Regionale, con delibera favorevole del Consiglio dei Comitati interessati quando il progetto risponde ad esigenze organizzative, gestionali e/o economiche.
4. Per "progetto di fusione" si intende il documento che riporta le seguenti informazioni:
 - a) definizione degli obiettivi perseguiti con l'operazione di fusione;

- b) anagrafica dei Comitati interessati e proposta della denominazione, sede e competenza territoriale del nuovo soggetto o del soggetto incorporante;
- c) documento che descrive la situazione economico-patrimoniale riferita ad una data non anteriore di centoventi giorni, approvato dalla Direzione dei Comitati coinvolti nella fusione con costituzione di un nuovo soggetto ovvero approvato dalla Direzione del Comitato soggetto ad incorporazione, ovvero il bilancio dell'ultimo esercizio se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima della data di presentazione del progetto di fusione;
- d) ultimo verbale approvato dal Collegio dei Revisori contabili;
- e) riepilogo delle eventuali collaborazioni lavorative in qualsiasi modo retribuite in essere alla data di approvazione del progetto di fusione;
- f) riepilogo degli eventuali rapporti contrattuali in essere con il Comitato, con particolare riferimento ai contratti stipulati con Pubbliche Amministrazioni al fine di verificare la possibilità della relativa successione in capo al Comitato incorporante o al nuovo soggetto.

ARTICOLO 76 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA FUSIONE

1. La Direzione del Comitato territoriale incorporante o del nuovo Comitato è tenuta ad effettuare le comunicazioni legate al procedimento di fusione all'Agenzia delle Entrate, alle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono albi e registri in cui i Comitati coinvolti risultino iscritti, ai fornitori e in generale ai debitori e creditori del Comitato.
2. La Direzione dei Comitati interessati al procedimento di fusione, ovvero la Direzione del Comitato incorporato, dovrà consegnare, entro 30 giorni dalla delibera di fusione, la propria documentazione contabile, fiscale, amministrativa nonché qualsiasi altra documentazione relativa quanto meno agli ultimi dieci anni, nonché un rendiconto economico-finanziario predisposto dalla Direzione alla data antecedente la fusione.
3. Il Consiglio del nuovo Comitato o del Comitato incorporante delibera il c.d. bilancio di chiusura risultante dal procedimento di fusione entro 90 giorni dalla consegna della documentazione e del rendiconto di cui al punto precedente.
4. La Direzione Nazionale provvederà alle necessarie comunicazioni al CONI ed al Ministero competente ai fini del Registro delle Associazioni di promozione sociale, oltre ad ogni altra comunicazione prevista con riferimento all'iscrizione ad albi e registri nazionali. Analogo onere è previsto in capo alla Direzione Regionale.

ARTICOLO 77 – NUOVI COMITATI

1. Nel rispetto dei parametri indicati all'art. 11 o per esigenze dettate dai regolamenti CONI possono essere costituiti e riconosciuti nuovi Comitato con delibera del Consiglio Nazionale su proposta della Direzione Nazionale.

TITOLO VIII – INCOMPATIBILITA' E INELEGGIBILITÀ

Capo 1 - Incompatibilità e ineleggibilità

ARTICOLO 78 – INCOMPATIBILITA'

1. Qualora si verifichino incompatibilità riguardo la carica/nomina di Presidente Nazionale, Regionale, Territoriale, o di Responsabile di Struttura di attività con qualsiasi altra Presidenza o Responsabilità di struttura di attività nell'ambito dell'UISP, il/la Responsabile Nazionale Organizzazione autonomamente o su segnalazione, rivolge formale richiesta all'interessato perché elimini l'incompatibilità entro il termine massimo di 30 giorni e ne dia comunicazione. Qualora alla scadenza di detto termine non sia stata eliminata la causa d'incompatibilità, la Direzione Nazionale assumerà una delibera di decadenza dall'incarico cui è stato eletto o nominato per ultimo in ordine di tempo.
2. In riferimento a quanto previsto dall'art. 29.6 dello Statuto nazionale si specifica che l'ineleggibilità riguarda nella dizione "quanti" solo coloro i quali abbiano controversie giudiziarie come singoli soci e, sicuramente, esclude chi agisce in nome e per conto dell'associazione nella tutela d'interessi dell'associazione stessa a tutti i livelli.
3. Coloro i/le quali, legati da un rapporto di lavoro subordinato con l'Associazione, decidessero di candidarsi ai Consigli e agli organi del medesimo livello devono richiedere l'aspettativa dal lavoro dal momento in cui formalizzano la candidatura. Qualora eletti/e devono optare per la carica elettiva ovvero per il rapporto di lavoro subordinato. Coloro i/le quali fanno parte degli organismi e ricevano una proposta di lavoro subordinato al medesimo livello dovranno contestualmente alla firma del contratto di lavoro dimettersi dagli organismi.

ARTICOLO 79 – INELEGGIBILITA'

1. Le candidature a tutti i livelli vanno accompagnate da una dichiarazione che attesta l'assenza di elementi d'ineleggibilità previsti dalle norme.

2. Sono incompatibili, ineleggibili e non candidabili quanti/e hanno incarichi elettivi e non presso altri Enti di Promozione Sportiva.

TITOLO IX – NORME TRANSITORIE

Capo 1 - Norme transitorie

ARTICOLO 80 – NORME TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione.
2. L'adeguamento dei Comitati alle disposizioni di cui all'art. 7 dello Statuto deve essere deliberato: entro il mese di giugno 2016.
3. L'adeguamento delle Strutture di Attività alle disposizioni di cui all'art. 3 punto 1 terzo comma dello Statuto deve avvenire: entro il mese di giugno 2016.
4. Le Strutture di Attività (ex Leghe e Aree) a tutti i livelli commissariate, in data precedente l'approvazione del presente regolamento, fatto salvo decisioni diverse da parte degli organismi competenti, mantengono la loro operatività sino allo svolgimento del prossimo Congresso elettivo Uisp del rispettivo livello.
5. I Coordinamenti delle Strutture di Attività (ex Leghe e Aree) a tutti i livelli istituiti, in data precedente l'approvazione del presente regolamento, fatto salvo decisioni diverse da parte degli organismi competenti, mantengono la loro operatività sino allo svolgimento del prossimo Congresso elettivo Uisp del rispettivo livello.

ALLEGATO A

ELENCO REGIONI E PROVINCE

VALLE D'AOSTA (1)

Aosta

PIEMONTE (8)

Alessandria

Asti

Biella

Cuneo

Novara

Torino

Verbania

Vercelli

LOMBARDIA (11)

Bergamo

Brescia

Como

Cremona

Lecco

Lodi

Mantova

Milano

Pavia

Sondrio

Varese

TRENTINO A.A. (2)

Bolzano

Trento

VENETO (7)

Belluno

Padova

Rovigo

Treviso

Venezia

Verona

Vicenza

FRIULI V.G. (4)

Gorizia

Pordenone

Trieste

Udine

LIGURIA (4)

Genova

Imperia

La Spezia

Savona

EMILIA ROMAGNA (9)

Bologna

Ferrara

Forlì - Cesena

Modena

Parma

Piacenza

Ravenna

Reggio Emilia

Rimini

TOSCANA (10)

Arezzo

Firenze

Grosseto

Livorno

Lucca

Massa Carrara

Pisa

Pistoia

Prato

Siena

MARCHE (4)

Ancona

Ascoli Piceno

Macerata

Pesaro - Urbino

LAZIO (5)

Frosinone

Latina

Rieti

Roma

Viterbo

ABRUZZO (4)

Chieti

L'Aquila

Pescara

Teramo

UMBRIA (2)

Perugia

Terni

MOLISE (2)

Campobasso

Isernia

CAMPANIA (5)

Avellino

Benevento

Caserta

Napoli

Salerno

PUGLIA (5)

Bari

Brindisi

Foggia

Lecce

Taranto

BASILICATA (2)

Matera

Potenza

CALABRIA (5)

Catanzaro

Cosenza

Crotone

Reggio Calabria

Vibo Valentia

SICILIA (9)

Agrigento

Caltanissetta

Catania

Enna

Messina

Palermo

Ragusa

Siracusa

Trapani

SARDEGNA (4)

Cagliari

Nuoro

Oristano

Sassari